

N. 04931/2009 REG.SEN.
N. 00859/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 859 del 2009, proposto da:
Prato Angela Mara e Mazza Giuseppina, rappresentato e difeso
dall'avv. Carmen Pisacane, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Magretti in Milano, via Donati, 16;

contro

Comune di Sormano, rappresentato e difeso dagli avv. Micaela
Chiesa e Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Micaela Chiesa in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 6/2009 del 11.2.2009, comunicata alle ricorrenti in
data 13.2.2009, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica ed
Urbanistica del Comune di Sormano ingiungeva alle ricorrenti la

demolizione di opere ritenute abusive, pena l'acquisizione di diritto delle stesse e dell'area di sedime al patrimonio comunale;
nonché per la condanna
del Comune di Sormano al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
ricorrente per gli illegittimi provvedimenti emessi
dall'Amministrazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sormano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 il dott. Mario Arosio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti hanno ereditato dal sig. Giacinto Prato (padre e marito) un terreno su cui insiste un manufatto di legno da lui realizzato e da loro sempre ritenuto legittimo, anche per la presenza di una scrittura privata redatta con il Sindaco di Sormano.

Il 6 novembre 2008 alle signore Prato Angela Mara e Mazza Giuseppina è pervenuta comunicazione di avvio del procedimento relativo ad opere abusive (un manufatto di legno adibito a fienile, ricovero animali con piccolo spazio per cucina pranzo).

Il comune ha poi rigettato le loro controdeduzioni sul presupposto

che il manufatto è sito in zona di rispetto cimiteriale.

Veniva perciò adottata l'ordinanza n. 6/2009 del 11.2.2009, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Sormano ingiungeva alle ricorrenti la demolizione delle opere ritenute abusive.

Avverso questa ordinanza vengono dedotti tre motivi:

- 1) risulterebbe violata la buona fede delle ricorrenti rassicurate dalla scrittura privata intercorsa tra il sig. Giacinto Prato ed il Sindaco di Sormano, nonché dalla lieve entità dell'abuso; mancherebbe inoltre una congrua motivazione sull'interesse pubblico, tanto più necessaria stante il lungo tempo trascorso dall'abuso (oltre vent'anni);
- 2) l'opera abusiva sarebbe un mero intervento pertinenziale non assoggettabile a DIA ai sensi dell'art. 3 lett. e.6 del DPR n. 380/01; quindi ben poteva essere sanzionato solo in via pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 380/01;
- 3) non sarebbe stata individuato esattamente il manufatto da demolire, mancando ogni indicazione sui dati dimensionali dello stesso e sarebbero stati indicati erroneamente i mappali:

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata.

Con ordinanza n. 484/09 questo Tribunale accoglieva l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, ravvisando l'esistenza di un periculum in mora e fissando, comunque, una celere udienza pubblica.

In vista dell'udienza di merito le parti depositavano nuove memorie

a sostegno delle proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 21 Ottobre 2009, la causa è stata trattenua dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, rivolto avverso l'ordine del Comune di Sormano di demolizione di opere ritenute abusive, si appalesa infondato.

2. Il punto dirimente dell'intera controversia è dato dal fatto, del tutto pacifico in causa, che il manufatto in legno, di cui si chiede la rimozione, è stato realizzato in zona di rispetto cimiteriale.

Sulla totale inedificabilità della zona di rispetto cimiteriale è del tutto pacifica la giurisprudenza, anche del TAR Lombardia (vedi per tutte: Brescia n. 1143/2007).

Tutte le argomentazioni svolte nel primo motivo (buona fede delle ricorrenti, lieve entità dell'abuso; mancanza di una congrua motivazione sull'interesse pubblico) non appaiono in grado di incidere su questo dato di fatto. Ciò tanto più se si considera che è giurisprudenza costante di questo Tribunale che tali circostanze, invocate dalle ricorrenti, non sarebbero comunque idonee a far venir meno il carattere abusivo (anch'esso del tutto pacifico in causa) del manufatto in questione.

Né ha senso invocare una non meglio precisata scrittura privata che sarebbe intercorsa, anni addietro, tra il sig. Giacinto Prato ed il Sindaco di Sormano sia perché di essa non v'è traccia agli atti, sia perché in ogni caso non avrebbe potuto modificare una zona di

rispetto cimiteriale.

3. Del tutto priva di pregio è poi la tesi (svolta con il secondo motivo) in base alla quale l'opera abusiva sarebbe un mero intervento pertinenziale non assoggettabile a DIA, dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione e ferma restando la distinzione tra pertinenza urbanistica e pertinenza civilistica, nel caso di specie manca proprio il presupposto minimale per tale istituto.

Infatti non è stato individuato, come osserva la difesa del Comune, alcun edificio delle ricorrenti al quale ricollegare le asserite opere pertinenziali.

4. Parimenti pretestuoso è il terzo motivo di ricorso secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe individuato esattamente il manufatto da demolire, poiché mancherebbe ogni indicazione sui dati dimensionali dello stesso e vi sarebbero errori riguardo ai mappali.

Le ricorrenti, sostenendo di essere in possesso da vent'anni delle opere abusive (un manufatto di legno adibito a fienile, ricovero animali con piccolo spazio per cucina pranzo) hanno dimostrato di essere ben al corrente di che cosa si trattasse.

Per di più esse hanno presentato le loro controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, hanno interloquuto con l'amministrazione, ben sapendo quali fossero le caratteristiche strutturali del manufatto, situato in zona di rispetto cimiteriale.

5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

In relazione alle caratteristiche della causa è possibile disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente, Estensore

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

